



## COMUNE DI ORISTANO

*Comuni de Aristanis*

Piazza Eleonora d' Arborea n° 44, 09170

[www.comune.oristano.it](http://www.comune.oristano.it)

# DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(N. 110 DEL 28/12/2018)

**Oggetto:** REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2017 – CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI.

Sessione di prima convocazione.

L'anno **2018** il giorno **28** del mese di **dicembre** in Oristano nella sala delle adunanze consiliari, previo avvisi diramati a termini di regolamento si è riunito il Consiglio comunale di questo Comune e sono presenti i Signori:

### Presenti: 15

|                    |          |
|--------------------|----------|
| LUTZU ANDREA       | Presente |
| ANGIOI ANGELO      | Presente |
| ATZENI DANILO      | Presente |
| CABRAS VERONICA    | Presente |
| CADAU PATRIZIA     | Assente  |
| CANOPPIA MARINELLA | Presente |
| CERRONE CARLO      | Presente |
| FAEDDA LUCA        | Presente |
| FEDERICO FRANCESCO | Assente  |
| FRANCESCHI ANTONIO | Presente |
| IATALESE ANTONIO   | Assente  |
| LICANDRO MAURO     | Presente |
| SALVATORE          |          |

### Assenti: 10

|                   |          |
|-------------------|----------|
| MASIA MONICA      | Assente  |
| MUREDDU LUIGI     | Presente |
| MURU ANDREA       | Presente |
| OBINU MARIA       | Assente  |
| ORRU' STEFANIA    | Presente |
| PECORARO VINCENZO | Assente  |
| PUDDU GIUSEPPE    | Assente  |
| PUSCEDDU LORENZO  | Presente |
| RICCIO ANDREA     | Assente  |
| SANNA EFISIO      | Assente  |
| SOLINAS GIULIA    | Assente  |
| TATTI DAVIDE      | Presente |
| RINALDO           |          |
| URAS ANNA MARIA   | Presente |

Presidente: FRANCESCHI ANTONIO

Segretario: MELE LUIGI



In prosecuzione di seduta.

È presente in aula la Giunta Comunale

## ***Il Consiglio Comunale***

**Udito** il Presidente.

**Udito** l'intervento dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna.

### **Richiamati:**

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi e alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g).

### **Premesso che:**

- la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie è stata imposta dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016 numero 175, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (di seguito TU), come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100, recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni", il quale ha disposto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso (23 giugno 2016);
- per i Comuni, il provvedimento ha costituito un aggiornamento del precedente Piano operativo di razionalizzazione del 2015, varato ai sensi del comma 612, articolo 1, della legge 190/2014;
- secondo il sopracitato articolo 24 del TU, entro il 30 settembre 2017, ogni amministrazione pubblica ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni, individuando quelle da cedere;
- in alternativa alla vendita, le amministrazioni avrebbero potuto varare un "piano di riassetto" delle partecipazioni e provvedere a razionalizzare, fondere o liquidare le stesse (articolo 20 comma 1 TUSP);



## COMUNE DI ORISTANO

---

- a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del decreto legislativo 175/2016, il provvedimento di ricognizione approvato con Deliberazione di C.C. n. 82 del 28.09.2017, è stato trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti con nota prot. n. 53950 del 7 novembre 2017;
- assunto il provvedimento di revisione, l'alienazione delle partecipazioni deve intervenire "entro un anno dalla conclusione della ricognizione" (articolo 24 comma 4).

**Richiamato** l'art. 20 del TUSP che testualmente prevede che, ferma la revisione straordinaria del 2017, le amministrazioni pubbliche debbano effettuare, annualmente con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, dirette o indirette".

**Dato atto** che il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche 2017 è stato approvato da questo Consiglio Comunale con Deliberazione di C.C. n. 82 del 28.09.2017 recante "Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175. Ricognizione partecipazioni possedute e individuazione partecipazioni da alienare e relativi indirizzi".

**Considerato** che, in estrema sintesi, il suddetto Piano ha previsto l'individuazione di tutte le partecipazioni detenute, distinguendo, nella Relazione Tecnica alla stessa allegata, fra le partecipazioni di cui alla Sezione 1, relativa agli organismi esclusi dall'ambito di applicazione del TUSP, e le partecipazioni di cui alla Sezione 2, relativa invece agli organismi rientranti nell'ambito di applicazione del TUSP.

**Dato atto** che, nella predetta deliberazione, viene stabilito quanto segue:

1. Di mantenere, senza interventi di razionalizzazione, la Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. in quanto:
  - svolge alcuni servizi strumentali all'amministrazione comunale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;
  - le sue attività sono riconducibili a quanto previsto alla lett. d) del comma 2 dell'art. 4 del TUSP (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente);
  - la società rispetta inoltre il disposto del comma 4 dello stesso art. 4 in quanto ha come oggetto sociale esclusivo una delle attività previste dal comma 2 del medesimo art. 4 e in particolare quelle previste dalla lett. d);
  - svolge tutta la sua attività in maniera esclusiva per conto e in favore dell'Ente;



## COMUNE DI ORISTANO

---

- il Comune esercita sulla società un controllo analogo a quello che esercita sui propri uffici, così come previsto dalla normativa comunitaria in materia di società *in house providing*.
2. Di non dover procedere ad alcun intervento di razionalizzazione di cui all'art. 20 c. 2 del T.U.S.P. in riferimento alla Società Oristano Servizi Comunali S.r.l. in quanto:
- la Società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4, possiede un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori;
  - non svolge attività analoghe o simili a quelle di altre società in cui il Comune di Oristano detiene partecipazioni;
  - ha conseguito un fatturato medio nel triennio precedente superiore a € 500.000,00 e non ha prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti
  - in riferimento alla necessità del contenimento dei costi di funzionamento si è ritenuto che non ci fossero i presupposti per una ulteriore razionalizzazione in quanto la struttura organizzativa e le spese di funzionamento risultano costituire il minimo indispensabile per il corretto svolgimento delle attività;
  - garantisce una serie di servizi tra i quali la manutenzione degli edifici pubblici, manutenzione e pulizia delle strade comunali, cura del verde pubblico, altre attività inerenti l'ambiente, che l'Ente dovrebbe altrimenti assicurare con una gestione diretta (soluzione allo stato attuale non percorribile per carenza di personale) o tramite esternalizzazione degli stessi (mediante affidamento a imprese esterne non consentirebbe tempi e modalità di intervento pari a quelli offerti da una società che, avendo come unico scopo la prestazioni di servizi a favore dell'ente, garantisce una fidelizzazione e un rapporto quotidiano con l'ente stesso, assicurando quindi una gestione dei servizi affidati più efficace ed efficiente anche dal punto di vista economico).
3. Di procedere all'alienazione della quota di partecipazione detenuta dallo stesso Comune di Oristano nella Società Marine Oristanesi S.r.l. per carenza dei requisiti previsti dall'art. 4 del T.U. per il mantenimento della quota di partecipazione e sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, lett. b) del T.U., in particolare:
- la società non produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Oristano in quanto l'attività della medesima è finalizzata alla produzione di servizi portuali e per il turismo e pesca;
  - l'oggetto della società è costituito dalla promozione di attività rivolte alla realizzazione e gestione di infrastrutture portuali e relative attrezzature;



## COMUNE DI ORISTANO

---

- la società ha un numero di dipendenti inferiore al numero degli amministratori.

### **Considerato che:**

- il Comune di Oristano ha disposto la vendita contestuale in un unico lotto dell'intera partecipazione, costituita dalla quota pari all'86% del capitale sociale, detenuta dal Comune di Oristano e dalle quote degli altri due soci SFIRS S.p.A. e dal Circolo Nautico Oristano, che detengono rispettivamente il 7% del capitale sociale;
- è stato predisposto un bando unico, che permettesse la vendita contestuale di tutto il pacchetto partecipativo, e ciò al fine di rendere più appetibile la proposta di asta pubblica ai potenziali acquirenti, mettendoli in condizioni di poter acquistare l'intero lotto;
- il bando prevedeva che la gara si svolgesse mediante asta pubblica con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., da effettuarsi mediante "offerte segrete" da porre a confronto con il prezzo a base d'asta e che l'aggiudicazione avvenisse in favore del soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, avesse offerto il prezzo più elevato rispetto a quello posto a base d'asta.

**Rilevato** che la gara, però, è andata deserta, in quanto, entro il termine di presentazione delle offerte previsto nel Bando di gara, non è pervenuta nessuna offerta per la partecipazione all'asta pubblica.

**Richiamato** l'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, il quale prevede che, in caso di mancata alienazione entro il termine del 30 settembre 2018, il socio pubblico non possa esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di alienazione della partecipazione.

**Dato atto** che il Comune di Oristano, come previsto dall'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 175/2016, non è riuscito a concludere l'iter di vendita entro il termine del 30 settembre 2018, e che, pertanto, non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società, salvo in ogni caso il potere di alienare la propria partecipazione.

**Rilevato** che, alla data attuale, si stanno predisponendo gli atti necessari alla riproposizione la vendita della partecipazione nella Società Marine Oristanesi S.r.l., mediante nuova asta pubblica di cessione della quota detenuta dal Comune di Oristano, che dovrà svolgersi sempre con il metodo delle offerte segrete, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. C) e 76 del R.D. n. 827/1924 e ss.mm.ii., da porre a confronto con il prezzo posto a base d'asta.



## COMUNE DI ORISTANO

---

**Vista** la relazione tecnica allegata alla presente come modificata nel corso della seduta con lo stralcio della sez. 1) da parte dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna e precisamente da pag. 2 *"Nello specifico, nella relazione tecnica allegata..... fino a pag. 5 ..... nella succitata deliberazione di G.C. n. 35 del 31.03.2015"*.

**Visto** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirigente del Settore Vigilanza, Trasporti, Viabilità e Servizi alla Cittadinanza, Dr. Rinaldo Dettori ai sensi dell'articolo 49 del TUEL, allegato alla proposta di deliberazione.

**Dato atto** che, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, il Dirigente del Settore Programmazione, Gestione delle Risorse, Servizi Culturali e Servizi alla Persona Dr.ssa Maria Rimedia Chergia ha dichiarato che non è necessario il parere contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

**Visto** il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente espresso in data 17.12.2018.

**Visto** l'esito della votazione: Presenti 15. Voti favorevoli 13. Presenti e non votanti 2 (Muru, Uras). Assenti 10 (Cadau, Federico, Iatalese, Masia, Obinu, Pecoraro, Puddu, Riccio, Sanna Solinas).

### ***Delibera***

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo.
2. Di approvare, e fare propri, i risultati dell'attuazione del Piano di revisione straordinaria delle società 2017 esposti in narrativa e di prevedere la conclusione del relativo procedimento non appena ultimata la seconda procedura di asta pubblica al momento in fase di predisposizione.
3. Di approvare la relazione tecnica di aggiornamento del piano di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, come modificata nel corso della seduta con lo stralcio della sez. 1) da parte dell'Assessore al Bilancio e Programmazione Massimiliano Sanna e precisamente da pag. 2 *"Nello specifico, nella relazione tecnica allegata..... fino a pag. 5 ..... nella succitata deliberazione di G.C. n. 35 del 31.03.2015"*.
4. Di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e di pubblicare la stessa nella sezione



## COMUNE DI ORISTANO

---

Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale del Comune di Oristano.

**RINALDO DETTORI/DOMENICA ANTONELLA SALARIS**

***Della seduta è redatto resoconto stenotipico integrale, depositato agli atti dell'ufficio Servizio Segreteria Generale".***

Dr. De Roma/Dr.ssa Deiala.



**COMUNE DI ORISTANO**

---

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

**Il Presidente del Consiglio**

**FRANCESCHI ANTONIO**

**Il Segretario Generale**

**MELE LUIGI**

---

*Pubblicata all'albo pretorio Online ai sensi e per gli effetti di cui art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*